



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ
RUMOROSE TEMPORANEE IN
DEROGA AI LIMITI ACUSTICI AI
SENSI DELL'ART. 11 COMMA 1
DELLA L.R. 9 MAGGIO 2001 N.°15**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale
n. 61 del 22/09/2022**

Indice generale

1. CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....	3
2. CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI.....	4
2.1. VINCOLI E LIMITI.....	4
2.1.1 CANTIERI ESTERNI.....	4
2.1.2 CANTIERI INTERNI.....	5
2.1.3 CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DELLA S.S. NUOVA PORRETTANA.....	5
2.1.4 DEROGHE AI CANTIERI ESTERNI ED INTERNI.....	6
3. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI.....	6
4. ATTIVITÀ AGRICOLE.....	7
4.1 ATTIVITÀ AGRICOLE A CARATTERE TEMPORANEO E STAGIONALE.....	7
4.2 ATTIVITÀ AGRICOLE IN POSTAZIONE FISSA.....	7
5. MANIFESTAZIONI TEMPORANEE.....	7
5.1 LIMITI ACUSTICI.....	7
5.2 COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI.....	7
5.3 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE PRESSO LA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI VIA CERVI.....	8
6. PARTICOLARI SORGENTI SONORE.....	8
6.1 MACCHINE DA GIARDINO.....	8
6.2 ALTOPARLANTI.....	8
6.3 ALTOPARLANTI PER FILODIFFUSIONE.....	8
6.4 CANNONCINI ANTISTORNO E ALTRI DISSUASORI SONORI PER VOLATILI.....	9
6.5 CANNONI ANTIGRANDINE AD ONDE D'URTO.....	9
7. MISURAZIONI E CONTROLLI.....	9
7.1 MISURE.....	9
7.2 CONTROLLI.....	10
8. SANZIONI.....	10
9. DIRITTO DI URGENZA.....	10
ALLEGATI.....	11
Tabella B Sito occasionale di cui all'art. 1 lett. h.....	11
Tabella C Sanzioni e Diritti di Urgenza.....	12

1. CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Il presente Regolamento si applica alle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, alle attività di cantiere, alle attività agricole e all'esercizio di particolari sorgenti sonore, che abbiano il carattere della temporaneità.

A tal fine valgono le seguenti definizioni:

a. attività temporanea: qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;

b. attività agricola: attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;

c. attività di pubblica utilità: svolgimento di attività di pubblica utilità per servizi indifferibili quali (manutenzioni e ripristini linee ferroviarie, servizio raccolta rifiuti, attività di pronto intervento per il ripristino di linee acqua, luce, gas, fognature, teleriscaldamento ecc.....)

d. cantiere temporaneo o mobile: organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;

e. cantiere interno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio ad uso abitativo e/o commerciale;

f. cantiere esterno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;

g. cantiere realizzazione Nuova S.S. Porrettana: cantiere di rilevanza nazionale per la realizzazione della Nuova SS. Porrettana ed attività correlate di adeguamento delle reti di approvvigionamento della città;

h. manifestazione temporanea: attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico;

i. manifestazione temporanea in sito dedicato: manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo destinato;

l. manifestazione temporanea in sito occasionale: manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno;

m. Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee presso la Struttura

Polifunzionale di Via Cervi: il Regolamento che disciplina lo svolgimento di manifestazioni presso la struttura denominata Unipol Arena, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore;

n. ricettore: edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;

o. ricettore sensibile: edificio sanitario (ospedale, casa di cura, ecc.) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate alle attività didattiche;

p. sito: singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;

q. vincolo: valore relativo alla durata e al limite orario delle attività rumorose temporanee e al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito.

2. CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

2.1. VINCOLI E LIMITI

Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri temporanei o mobili devono essere conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale.

Devono, altresì, essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico. In attesa del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della legge n. 447/1995, gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, può essere svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Le lavorazioni disturbanti, quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc., sono consentiti secondo i criteri di cui ai successivi punti, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

2.1.1 CANTIERI ESTERNI

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non deve mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura TM ≥10 minuti, rilevato in facciata ai ricettori. Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero, dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura TM ≥10 minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

2.1.2 CANTIERI INTERNI

Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio ad uso abitativo o commerciale, si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli altri edifici, mentre all'interno dell'edificio stesso, si applicano i soli vincoli in termini di giorni e orari di lavoro.

Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti occorre che:

- a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su: tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

2.1.3 CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DELLA S.S. NUOVA PORRETTANA

Il cantiere per la realizzazione della S.S. Nuova Porrettana determinerà una modifica temporanea dell'assetto viario della città, con traffico che si riverbererà sulle strade minori con potenziale impatto sulla qualità dell'aria del tessuto urbano. Oltremodo le attività dovranno svolgersi in condizioni di sicurezza, in correlazione con il transito dei treni sulla Linea Ferroviaria Bologna-Pistoia.

L'attività di tale cantiere, può essere svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Le lavorazioni disturbanti, quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc., sono consentite secondo i criteri di cui ai successivi punti, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Durante i suddetti orari, in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non deve mai essere superato il valore limite $LA_{eq} = 85 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, rilevato in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Nel caso sia dimostrato e dimostrabile l'impossibilità del rispetto dei parametri di cui sopra e nell'ottica di minimizzare i tempi delle attività è consentito, in via eccezionale, lo svolgimento delle attività di cantiere dal lunedì alla domenica, nell'arco delle 24 ore.

In caso di deroghe relative agli orari citati precedentemente, per l'utilizzo di macchinari rumorosi, non deve mai essere superato il valore limite LAeq = 75 dB(A), con tempo di misura TM ≥10 minuti, rilevato in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Lo svolgimento delle predette attività è comunque subordinata al deposito di istanza ed al rilascio di autorizzazione. Le attività di cantiere dovranno essere monitorate in continuo con deposito dei dati all'Amministrazione comunale ed all'Ente di controllo.

2.1.4 DEROGHE AI CANTIERI ESTERNI ED INTERNI

Ai cantieri esterni ed interni è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, nei casi documentabili di:

- necessità di ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua, teleriscaldamento, gas, asfaltature strade pubbliche e relativa segnaletica ecc.);
- servizio di raccolta rifiuti e spazzamento della città;
- manutenzione dei parchi pubblici;
- situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione.

3. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati nel presente Regolamento di cui ai precedenti punti 2.1, 2.1.1, 2.1.2, necessita di comunicazione da inviare al Comune di Casalecchio di Reno, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, come da apposita modulistica.

L'attività di cantiere può svolgersi se entro tale termine non sono intervenute richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o gli orari riportati nel Regolamento possono richiedere specifica deroga.

A tal fine va presentata domanda al Comune di Casalecchio di Reno, almeno 45 giorni prima dell'inizio delle attività, con le modalità previste dall'apposita modulistica, corredata della documentazione tecnica redatta da un Tecnico competente in acustica. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, acquisito eventualmente il parere di Arpae, entro 30 giorni dalla richiesta. Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico. Resta salvo il potere del Comune di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione. Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere. È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

4. ATTIVITÀ AGRICOLE

4.1 ATTIVITÀ AGRICOLE A CARATTERE TEMPORANEO E STAGIONALE

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, esercitate per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente, non necessitano, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della Legge, di un espresso provvedimento di autorizzazione, e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

4.2 ATTIVITÀ AGRICOLE IN POSTAZIONE FISSA

Non rientrano nelle attività di cui al precedente punto 4.1 le attività agricole in postazione fissa, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.), anche se esercitate con macchinari mobili. Ad esse si applicano i limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Per queste attività è possibile presentare al Comune di Casalecchio di Reno apposita istanza di deroga ai limiti acustici, secondo quanto segue: a. in caso di installazione di macchine/impianti a distanza inferiore a 200 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'eventuale deroga è concedibile anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione), sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge; b. in caso di installazione delle suddette macchine a distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'istanza deve essere corredata da valutazione dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga è comunque limitata al periodo di riferimento diurno.

5. MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

5.1 LIMITI ACUSTICI

Le manifestazioni temporanee in sito occasionale devono rispettare i limiti acustici indicati nella Tabella B allegata. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, deve essere rispettato il limite acustico di 108 dB(A) LASmax, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico. Al di fuori degli orari indicati nelle Tabelle B devono comunque essere rispettati i limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

5.2 COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto delle prescrizioni di cui alla tabella B, necessitano di comunicazione da inoltrare al Comune di Casalecchio di Reno almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, come da apposita modulistica. La manifestazione può svolgersi se, entro tale termine, non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alla tabella B, possono richiedere al Comune di Casalecchio di Reno un'autorizzazione in deroga almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da come da apposita modulistica. La domanda deve essere corredata da

una relazione redatta da un Tecnico competente in acustica. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, acquisito, eventualmente, il parere di Arpa, entro 30 giorni dalla richiesta. Nei siti occasionali deve essere esposta con evidenza, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia della manifestazione, durata, orari e limiti di rumore. Le manifestazioni i cui effetti acustici possono prevedibilmente ripercuotersi sui ricettori sensibili devono essere autorizzate in maniera espressa. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica. È vietato iniziare le attività che comportano l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

5.3 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE PRESSO LA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI VIA CERVI

È il Regolamento che disciplina lo svolgimento di manifestazioni presso la struttura denominata Unipol Arena, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.°21 del 27.03.2018.

6. PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Il presente punto fornisce alcune prescrizioni e indicazioni per disciplinare l'impiego di particolari sorgenti sonore. L'impiego di tali sorgenti sonore, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento, si intende autorizzato in deroga e non si applicano dunque i limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, a condizione che vengano utilizzate macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.

6.1 MACCHINE DA GIARDINO

L'utilizzo di macchine, attrezzature e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito di norma nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore

15.00 alle ore 19.00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Tale attività deve essere eseguita in modo tale da limitare l'inquinamento acustico e comunque con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica.

6.2 ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli in ambito urbano è consentito di norma nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Sono fatti salvi gli annunci fatti per motivi di Protezione Civile e per pubblica utilità.

6.3 ALTOPARLANTI PER FILODIFFUSIONE

L'uso di altoparlanti per filodiffusione fissa temporanea è consentita per un periodo massimo non superiore a 30 giorni. L'uso di tali altoparlanti è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Nell'installazione degli altoparlanti si dovrà fare attenzione a non collocarli troppo vicino da terrazze e/o finestre di abitazioni private, e che comunque la bocca di uscita del suono sia rivolta non verso le residenze. In ogni caso devono comunque essere rispettati i limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

6.4 CANNONCINI ANTISTORNO E ALTRI DISSUASORI SONORI PER VOLATILI

L'uso dei dissuasori sonori, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto;
- cannoncini: cadenza di sparo ≥ 3 minuti;
- altri tipi di dissuasori: tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con bocca di sparo/altoparlante non orientato verso residenze e comunque ad una distanza dagli edifici abitativi non inferiore a 100 metri per i cannoncini antistorno e non inferiore, di norma, a 100 metri per gli altri dissuasori (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi).

In caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricevitore sia comunque ≥ 3 minuti.

6.5 CANNONI ANTIGRANDINE AD ONDE D'URTO

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva dalla grandine, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati: fascia oraria:

- divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle ore 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano dalle abitazioni, comunque mai a distanza inferiore a 200 metri da esse, escluse quelle di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1° aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

7. MISURAZIONI E CONTROLLI

7.1 MISURE

I livelli sonori prodotti dall'attività temporanea autorizzata in deroga non devono superare i valori limite fissati nella specifica autorizzazione. Per le attività di cantiere, il LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/1998, è misurato per un tempo di misura TM ≥ 10 minuti, in ambiente esterno, in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico. Per le manifestazioni, i

parametri di misura, riportati nelle tabelle di tipo B, come assunte nel Regolamento, sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità: 1. LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/1998, tempo di misura $TM \geq 10$ minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata; 2. LAS, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite sia avvenuto almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica. Per la verifica del limite di esposizione pari a 108 LASmax, la misura va effettuata in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, seguendo le medesime modalità indicate al precedente punto 2). Non si applica il limite di immissione differenziale né le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e tonali a bassa frequenza.

7.2 CONTROLLI

Le attività di controllo sono esercitate dai Comuni, che si avvalgono di Arpae, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della Legge. Tenuto conto della particolarità della materia, tale attività di controllo viene effettuata, di norma, a seguito di segnalazione. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.

8. SANZIONI

Gli Enti locali, nel rispetto delle competenze, provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della Legge 447/1995 e s.m.e.i.

È demandato alla Giunta Comunale la definizione, con specifico atto deliberativo, delle casistiche ed importi della sanzioni da applicare per violazioni al presente regolamento per casistiche non previste dalla Legge 447/1995 e s.m.e.i..

9. DIRITTO DI URGENZA

È demandato alla Giunta Comunale l'eventuale perfezionamento di Diritti di Segreteria definiti "Diritti di Urgenza" afferenti a disciplinare il deposito di istanze in tempi difforni da quanto indicato nel presente Regolamento.

ALLEGATI

Tabella B
Sito occasionale di cui all'art. 1 lett. h

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N.Max. di gg Per Sito	Limite In Facciata LAeq	Limite LASlow In Facciata	Limite Orario	Limite in facciata LASmax
1	Concerti all'aperto	> 1000	4h	3 (non consecutivi)	95	100	23	108
2	Concerti al chiuso	> 1000	4h	10	70	75	23	108
3	Concerti all'aperto	> 200	4h	6 (non consecutivi)	85	90	23	108
4	Discoteche e similari all'aperto	>200	4h	16 (non consecutivi)	70	75	23.30	108
5	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	4h	16	70	75	23.30	108
6	Cinema all'aperto (se non in luogo specificatamente autorizzato)	< 200	4h	16	70	75	23,30	108
7	Giostre natalizie e/o attrazioni correlate	< 200	12h	60	70	75	23,00	108
8	Struttura polifunzionale di Via Cervi	Vedasi specifico Regolamento						

Tabella C
Sanzioni e Diritti di Urgenza

L'art. 10 della Legge 447/95, così come modificato dall'art. 13 del D. Lgs n.°42/2017 definisce le seguenti "Sanzioni amministrative":

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro;

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite della Legge 447/95 di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 della Legge 447/1995 e s.m.e.i., al "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee in deroga ai limiti acustici ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 9 maggio 2001 n.°15" si applicano le seguenti Sanzioni o Diritti di Urgenza

Art.	Testo articolo	Tipo Violazione	Importo	
			da	a
Art. 2.1 Comma 1	Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri temporanei o mobili devono essere conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale	Utilizzo di macchine ed attrezzature non conformi alla direttiva europea	25,00	150,00
Art. 2.1 Comma 3	L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, può essere svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00	Svolgimenti di attività di cantiere in giorni ed orari non consentiti e/o non autorizzati	100,00	600,00
Art. 2.1 Comma 4	Le lavorazioni disturbanti, quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc., sono consentiti secondo i criteri di cui ai successivi punti, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.	Svolgimenti di attività di cantiere disturbanti in giorni ed orari non consentiti e/o non autorizzati	100,00	600,00
Art. 2.1.1	Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non deve mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura TM ≥10 minuti, rilevato in facciata ai ricettori. Durante gli orari in cui non è consentita	Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite della Legge 447/95 di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai	1.000,00	10.000,00

	l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e	sensi dell'articolo 3,		
	l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero, dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura TM ≥10 minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.	comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.		
Art. 2.1.2 Comma b	venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su: tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori.	Mancanza della preventiva informazione	25,00	150,00
Art 2.1.3	Cantiere per la realizzazione della S.S. Nuova Porrettana	Se nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore si supera i valori limite della Legge 447/95 di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) e/o disciplinati diversamente dall'atto autorizzativo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.	1.000,00	10.000,00
Art. 3 Comma 1	Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati nel presente Regolamento di cui ai precedenti punti 2.1, 2.1.1, 2.1.2, necessita di comunicazione da inviare al Comune di Casalecchio di Reno, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, come da apposita modulistica.	Mancata presentazione della comunicazione	100,00	600,00
		Presentazione della comunicazione non rispettando i 20 gg di anticipo (Diritto di urgenza)		20,00
Art. 3 Comma 2	Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o gli orari riportati nel Regolamento possono richiedere specifica deroga.	Presentazione della domanda non rispettando i 45 gg di anticipo (Diritto di urgenza)		

	A tal fine va presentata domanda al Comune di Casalecchio di Reno, almeno 45 giorni prima dell'inizio delle attività, con le modalità previste dall'apposita modulistica, corredata della documentazione tecnica redatta da un Tecnico competente in acustica. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, acquisito eventualmente il parere di Arpae, entro 30 giorni dalla richiesta.		20,00	
Art. 5.2	Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto delle prescrizioni di cui alla tabella B, necessitano di comunicazione da inoltrare al Comune di Casalecchio di Reno almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, come da apposita modulistica. La manifestazione può svolgersi se, entro tale termine, non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.	Mancata presentazione della comunicazione	100,00	600,00
		Presentazione della comunicazione non rispettando i 30 gg di anticipo (Diritto di urgenza)	20,00	
Art. 6.1	L'utilizzo di macchine, attrezzature e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito di norma nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Tale attività deve essere eseguita in modo tale da limitare l'inquinamento acustico e comunque con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica.	Non rispetto delle giornate e/o orari, oppure l'utilizzo di macchinari non conformi alla normativa europea	25,00	150,00
Art. 6.2	L'uso di altoparlanti su veicoli in ambito urbano è consentito di norma nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Sono fatti salvi gli annunci fatti per motivi di Protezione Civile e per pubblica utilità.	Non rispetto delle giornate e/o orari	25,00	150,00
Art. 6.3	L'uso di altoparlanti per filodiffusione fissa temporanea è consentita per un periodo massimo non superiore a 30	Non rispetto delle giornate ed orari e/o del periodo max di esercizio	25,00	150,00

	giorni. L'uso di tali altoparlanti è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.			
Art. 6.5	L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva dalla grandine, nell'ambito	Non rispetto degli orari		

	<p>dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati: fascia oraria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle ore 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine; - ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano dalle abitazioni, comunque mai a distanza inferiore a 200 metri da esse, escluse quelle di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi; - periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1° aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno. 		25,00	150,00
--	--	--	-------	--------